

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO (PROVINCIA DI COSENZA)

Parere dell'Organo di Revisione
n. **55** del **20/03/2019**
(art. 239 D.Lgs. 267/2000)

L'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2019

Il sottoscritto Amore Dott. Cristian, nominato revisore dei conti del Comune di Marano Principato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.07.2016

CONSIDERATO

- che l'art 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012 (conv. in legge n. 213/2012) prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

- che l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n.360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita:

a) I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale (...). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

- che l'art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla Legge 148/2011 prevede:

- o che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla Legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

ESAMINATA

la proposta presentata dal settore economico finanziario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.03.2019 avente ad oggetto la determinazione dell'aliquota comunale all'IRPEF per l'anno 2019 con la quale si prevede:

- di confermare per l'anno **2019** la stessa aliquota dell'anno 2018, nella misura unica dello **0,7%**;

PRESO ATTO

- del parere espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile del 13.03.2019;

VISTO

- che l'art. 53, c. 6 della Legge n.388/2000 come modificato dall'art. 27 c.8 della Legge n.448/2001 prevede, per l'approvazione di aliquote e tariffe dei tributi locali e per i regolamenti relativi alle entrate approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, l'efficacia del 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta della determinazione dell'aliquota comunale all'IRPEF per l'anno 2019 da sottoporre al Consiglio comunale.

Ricordando inoltre, che ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio di previsione 2019 dell'ente, si consiglia di provvedere all'iscrizione, nella parte entrata, della risorsa Addizionale Comunale IRPEF.

Marano Principato 20.03.2019

L'Organo di revisione

Dott. Cristian Amore

